

ACC

10000/143/254

CONF
FEB.

10000/143/254

CONFISCATION OF STOLEN FOOD SUPPLIES
FEB. - JUNE 1944

Summary

Mem 1

Provincial Commissioner, Bari, gave order that all confiscated food stuffs should be surrendered to A.C.C. supply office.

Major Reeling conveyed the instructions to all Italian Police.

The Prefect of Bari protested that by Italian law all confiscated food stuffs should be surrendered to the Prefect.

The CCRK at Bari are continuing to comply with Italian law.

The Minister of the Interior writes to instruct ACC at Bari that the Italian law must be obeyed.

~~should forward~~ ~~the~~ ~~confiscated~~ ~~food~~ ~~stuff~~ ~~to~~ ~~the~~ ~~supply~~ ~~office~~ ~~at~~ ~~Bari~~

~~and~~ ~~the~~ ~~order~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~Minister~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~Interior~~ ~~is~~ ~~to~~ ~~be~~ ~~obeyed~~ ~~and~~ ~~the~~ ~~confiscated~~ ~~food~~ ~~stuff~~ ~~should~~ ~~be~~ ~~forwarded~~ ~~to~~ ~~the~~ ~~supply~~ ~~office~~ ~~at~~ ~~Bari~~

~~and~~ ~~the~~ ~~order~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~Minister~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~Interior~~ ~~is~~ ~~to~~ ~~be~~ ~~obeyed~~ ~~and~~ ~~the~~ ~~confiscated~~ ~~food~~ ~~stuff~~ ~~should~~ ~~be~~ ~~forwarded~~ ~~to~~ ~~the~~ ~~supply~~ ~~office~~ ~~at~~ ~~Bari~~

The Prefect of Bari protested that by Italian law all confiscated food stuffs should be surrendered to the Prefect.

The CCRK at Bari are continuing to comply with Italian law.

The Minister of the Interior asks us to instruct ACC at Bari that the Italian law must be obeyed.

~~Italy would produce food~~
~~in quantities sufficient to feed all~~
~~the Confiscated food stuffs in all~~
~~the various parts of the country~~
~~and~~
~~imported~~

It would seem that as far as Italian produce is concerned

less appears to be regards imported Italian food stuffs in ACC territory it would appear to depend

Date	Priority	Nature of Establishment	Factors in Contingency	Quantity	Buildings	Labor	Supplies
		in studies the property is noted in the Italian authorities before it is taken legal. Economics would be interested	W	MIN 2	To Sub 1. The Prefect is correct as the matter at present stands 2. It is obviously a matter to be taken up with the Minister of the Govt to alter the law rather by decrease administrative districts + to do it SOBITO.	V. Rhyjola CH.	MIN 3

by this perfectly clear, please
 see A.E. Kershby - can be done
 admin instructions that all "importers"
 "importers" are to be handled over

be considered

H.W.

MIN 2

To Sub

1. The Prefect is correct as

the matter at present stands

2. It is obviously a matter to be taken up with the Minister of the

fact to alter the law, either by decreasing administrative districts + to also

it SUBITO.

J. P. Phipps

Col.

MIN 3

be this perfectly clear, please
see A.E. Kearney - can be done

admin arrangements that all "imperial"

posts are to be based on

both supply offices

day
I
4

✓

Director

MIN 4

May 7. Since Legas' Min 6, 7 & 8 of 4 May show no suggestions
that the Consulates have been asked for items. RSH
suggests that letter be sent to them. This matter is being
being dealt with by P.S. They should be draft
before dispatch. U.

MIN 5

May 7. PS For your comments on draft please.

May 10. h.v. Min 6 Suggested that if para 6 should be
added "Confidential food will therefore be dealt with by the
Refused in accordance with other work" aty. DCP.S.

May 10. Min 7 Ref. Min 6, letter dispatched with long request
addition. Vernon was sent for Director, but S.C.

June 12. Min 8 Letter 8184, seen. It is presumed that
P.S. will reply to the Minister's letter of the
14 April as requested by him. Vernon has sent for Director.

6255

12 JUN 1944

ALLIED CONTROL COMMISSION
REGION 2. HEADQUARTERS

OFFICE OF THE REGIONAL POLICE OFFICER

Your ref _____

My ref PS/ 10

Subject Confiscated Foodstuff, Bari. 7 June 1944

TO : Director, Interior Sub-Commission, Rear HQ.
A.C.C. APO 394.

1. Reference is made to your letter of 10 May 1944.
2. I have no further comment to make on this matter.

For the Regional Commissioner.

HEADQUARTERS
11 JUN 1944
A.C.C.

Lloyd E. Kelly
LLOYD E. KELLY.
Lt. Col. Inf.
R.P.S.O.

1. Inclosure. Copy of Letter from P.O. Bari.

LEK/ar

3392

ALLIED CONTROL COMMISSION
PROVINCIAL COMMISSIONERS OFFICE
BARI

8A

5/6/44
POB/147/4

SUBJECT: Confiscated Foodstuffs

Regional Police Officer

Region 2, A.C.C.

Reference your letter PS/10, dated 30 May 44.

In view of the difficulties involved in effecting any change in the Law I consider that it is not worth pressing. I am hopeful, however that the new Prefect will play fair in this matter, and that the food so confiscated will be used correctly. The reason for raising this matter originally was, I understood, the that such foodstuffs might find their way into irregular channels.

ORPWOOD, Lt Col.
P.C. Bari.

3391

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission

12 May 1944.

ACC/14001/PS

SUBJECT: Retention of Army Stores.

TO : HCSO's Regions I, II, III, IV, V, VI, VII.
SCAPO 8 Army)
C P S 5 Army) through SCAC.

The attached translations of an Italian Government instruction,
are forwarded for information.

A. E. Young, Colonel,
Deputy Chief, Public
Safety Sub-Commission.

339v

TRANSLATION

MINISTRY OF PARDON AND JUSTICE

Central Office for Penal Matters

SUBJECT: Confiscation of stolen Allied Property.

TO : E. PROCURATORE GENERALE DEL RE.

76

The Allied Control Commission has informed the Ministry of the following:

It has become generally established custom for the Allied police to retain stolen Allied property, which they have confiscated, with view of returning it to the unit or member of the Allied Forces or authorities to whom such property belongs, rather than to transmit it to judicial authorities.

The aforesaid Commission added that such practice does not hamper the regular administration of justice because whenever it is necessary that the confiscated objects be exhibited in court, the judicial authorities may apply to the Allied Legal Liaison officer who will make the necessary arrangements with the Allied police or unit concerned that the above objects be made available with every possible speed.

Having stated the above the said Commission has requested that the Italian judicial authorities be instructed to consider it to be a proper and legal procedure which not only permits a ready restitution of stolen property to the Allied legal owners, but also, on the other hand, does not in any way hamper the actions of judicial authorities.

This Ministry cannot but comply with the request of the Allied Commission. In this respect it is pointed out that one of the principles of our procedural system, which may easily be deduced from the last subparagraph of Art. 622 Code of Penal Procedure, directs to facilitate the type of cases under consideration, there is no need for retaining such property in custody for the purposes of penal proceeding and when such property may easily be obtained if its exhibitions should be required.

On the other hand it is the practice of not only the Italian judicial authorities but also the Italian judicial police to restore in accordance with the proper interpretation of the combined provisions of Arts. 222, 344 and 622 last para, Code of Penal Procedure, the stolen property directly to the owner, whenever they are satisfied that such property is of no interest for the penal proceeding, without requesting any bail or guarantee where as in cases under consideration, such security measure is not necessary; the owner, however, is advised that he shall have to produce the property whenever so requested by the judicial authority.

Would Your Excellencies please bring this circular to the knowledge of judicial authorities under your control so that the latter consider the above procedure as being fully within limits of the prevailing law in addition to fitting the requirements of the Allied authorities; this procedure will be followed by the Allied police in respect to the restitution of stolen property and the aforesaid judicial authorities should apply to the Allied Legal Liaison Officer, whenever such property is needed.

3352

Please acknowledge receipt of this letter.

for the Minister
(Sgd) De Villa

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Direzione Generale Affari Penali

Salerno, 11

No.

OGGETTO: Sequestro di refurtiva di proprietà degli Alleati.

ALLE LL. EE. I PROCURATORI GENERALI DEL RE

La Commissione Alleata di Controllo ha fatto presente a questo Ministero che, per uso ormai generalmente invalso, la polizia alleata, allorché proceda al sequestro di refurtiva di proprietà degli Alleati, non trasmette la detta refurtiva all'autorità giudiziaria, ma la trattiene, per la restituzione al reparto od alla persona, faciente parte delle forze armate o dei governi alleati, cui essa appartiene.

Ha aggiunto che tale uso non ostacola il regolare corso della giustizia, in quanto l'autorità giudiziaria, nei casi in cui occorra la presentazione degli oggetti sequestrati, potrà sempre rivolgersi all'ufficiale legale alleato di collegamento, che si interesserà presso la polizia ed al reparto per la sollecita presentazione degli oggetti stessi.

E, ciò posto, ha chiesto la detta Commissione, che sia rivolto invito alla Autorità Giudiziaria perché sia ritenuto legittimo il suseposto adottato procedimento che, mentre consente la pronta restituzione ai legittimi proprietari alleati degli oggetti agli stessi sottratti, non ostacola, d'altra parte, in alcun modo, l'attività dell'autorità giudiziaria.

Questo Ministero, non può non aderire alla richiesta della Commissione Alleata. All'uopo osserva che è principio del nostro ordinamento processuale, facilmente desumibile dall'ultima comma dell'art. 622 C.P.P., di agevolare la restituzione della refurtiva al denunciato, quando, come nei casi in oggetto, non è necessario che essa rimanga in regolare custodia ai fini del procedimento penale, e quando, occorrendo, la presentazione di essa può essere facilmente ottenuta.

D'altra parte, non solo l'autorità giudiziaria, ma anche la stessa polizia giudiziaria italiana, in base ad una legittima interpretazione del combinato disposto degli Art. 222, 344, e 622 u.p. C.P.P., provvede direttamente alla restituzione della refurtiva al proprietario, ove accerti che essa non ha interesse per il procedimento penale, invitando, peraltro, la parte a presentarla ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria, senza imporre, ove, come nel caso in oggetto, non sia necessario, alcuna cauzione o fidejussione.

E, pertanto, si pregano le EE.LL. di voler portare la presente circolare a conoscenza di tutti i dipendenti uffici giudiziari, in modo che, ritenute come del tutto consentito dalla legge oltreché corrispondente alla necessità dei Governi Alleati, il suseposto procedimento seguito dalla Polizia Alleata nei riguardi della restituzione della refurtiva in oggetto, vogliano rivolgersi per l'eventuale necessaria presentazione di essa all'Ufficiale Legale Alleato di collegamento.

Si prega accusare ricezione della presente.

per IL MINISTRO

Fir/to DE VILLA

3388

DEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
ATO 394

GCH/gaf

Public Safety

9 May 1944

ACC/4031/L

SUBJECT: Retention of stolen Allied property.

TO : MIOs Regions 1, 2, 3, 5, 6, 7
SIOs 5th & 8th Armies. 10 (Apulia).

The enclosed circular in English and Italian from the Minister of Justice to all Procuratori Generali is forwarded to you for information and necessary action.

G. G. Humphreys
G. G. HUMPHREY, Major
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Officer.

Copy to: Public Safety Subcom.

3397

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
AIO 394

GCH/gst

114081
X 6A

Public Safety

9 May 1944

ACC/ACM1/A

SUBJECT: Retention of stolen Allied property.

TO : RLOC Regions 1, 2, 3, 5, 6, 7
SLOC 5th & 8th Armies. 10 (Apulia).

The enclosed circular in English and Italian from the Minister of Justice to all Procuratori Generali is forwarded to you for information and necessary action.

G. G. Hannaford
G. G. HANNAFORD, Major
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Officer.

3387

Copy to: Public Safety Subcom.

TRANSLATION

MINISTRY OF PARDON AND JUSTICE

Central Office for Penal Matters

SUBJECT: Confiscation of stolen Allied Property.

TO : E. PROCURATORE GENERALE DEL RE.

The Allied Control Commission has informed the Ministry of the following:

It has become generally established custom for the Allied police to retain stolen Allied property, which they have confiscated, with view of returning it to the unit or member of the Allied Forces or authorities to whom such property belongs, rather than to transmit it to judicial authorities.

The aforesaid Commission added that such practice does not hamper the regular administration of justice because whenever it is necessary that the confiscated objects be exhibited in court, the judicial authorities may apply to the Allied Legal Liaison officer who will make the necessary arrangements with the Allied police or unit concerned that the above objects be made available with every possible speed.

Having stated the above the said Commission has requested that the Italian judicial authorities be instructed to consider it to be a proper and legal procedure which not only permits a ready restitution of stolen property to the Allied legal owners, but also, on the other hand, does not in any way hamper the actions of judicial authorities.

This Ministry cannot but comply with the request of the Allied Commission. In this respect it is pointed out that one of the principles of our procedural system, which may easily be deduced from the last subparagraph of Art. 622 Code of Penal Procedure, directs to facilitate the type of cases under consideration, there is no need for retaining such property in custody for the purposes of penal proceeding and when such property may easily be obtained if its exhibitions should be required.

On the other hand it is the practice of not only the Italian judicial authorities but also the Italian judicial police to restore in accordance with the proper interpretation of the combined provisions of Arts. 222, 314 and 622 last para, Code of Penal Procedure, the stolen property directly to the owner, whenever they are satisfied that such property is of no interest for the penal proceeding, without requesting any bail or guarantee where as in cases under consideration, such security measure is not necessary; the owner, however, is advised that he shall have to produce the property whenever so requested by the judicial authority.

Would Your Excellencies please bring this circular to the knowledge of judicial authorities under your control so that the latter consider the above procedure as being fully within limits of the prevailing law in addition to fitting the requirements of the Allied authorities; this procedure will be followed by the Allied police in respect to the restitution of stolen property and the aforesaid judicial authorities should apply to the Allied Legal Liaison Officer, whenever such property is needed.

Please acknowledge receipt of this letter.

for the Minister
(Sgd) De Villa

3386

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
 Direzione Generale Affari Penali

No.

Salerno, 14

OGGETTO: Sequestro di refurtiva di proprietà degli Alleati.

ALLE LL. EE. I PROCURATORI GENERALI DEL RE

La Commissione Alleata di Controllo ha fatto presente a questo Ministero che, per uso ormai generalmente invalso, la polizia alleata, allorché proceda al sequestro di refurtiva di proprietà degli Alleati, non trasmette la detta refurtiva all'autorità giudiziaria, ma la trattiene, per la restituzione al reparto od alla persona, faciente parte delle forze armate o dei governi alleati, cui essa appartiene.

Ha aggiunto che tale uso non ostacola il regolare corso della giustizia, in quanto l'autorità giudiziaria, nei casi in cui occorre la presentazione degli oggetti sequestrati, potrà sempre rivolgersi all'ufficiale legale alleato di collegamento, che si interesserà presso la polizia ed al reparto per la sollecita presentazione degli oggetti stessi.

E, ciò posto, ha chiesto la detta Commissione, che sia rivolto invito alla Autorità Giudiziaria perché sia ritenuto legittimo il suesposto adottato procedimento che, mentre consente la pronta restituzione ai legittimi proprietari alleati degli oggetti agli stessi sottratti, non ostacola, d'altra parte, in alcun modo, l'attività dell'autorità giudiziaria.

Questo Ministero, non può non aderire alla richiesta della Commissione Alleata. All'uopo osserva che è principio del nostro ordinamento processuale, facilmente desumibile dall'ultimo comma dell'art. 622 C.P.P., di agevolare la restituzione della refurtiva al derubato, quando, come nei casi in oggetto, non è necessario che essa rimanga in regolare custodia ai fini del procedimento penale, e quando, occorrendo, la presentazione di essa può essere facilmente ottenuta.

D'altra parte, non solo l'autorità giudiziaria, ma anche la stessa polizia giudiziaria italiana, in base ad una legittima interpretazione del combinato disposto degli Art. 222, 344, e 622 u.p. C.P.P., provvede direttamente alla restituzione della refurtiva al proprietario, ove accerti che essa non ha interesse per il procedimento penale, invitando, peraltro, la parte a presentarla ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria, senza imporre, ove, come nel caso in oggetto, non sia necessario, alcuna cauzione o fidejussione.

E, pertanto, si pregano le EE.LL. di voler portare la presente circolare a conoscenza di tutti i dipendenti uffici giudiziari, in modo che, ritenuto come del tutto consentito dalla legge oltreché corrispondente alla necessità dei Governi Alleati, il suesposto procedimento seguito dalla Polizia Alleata nei riguardi della restituzione della refurtiva in oggetto, vogliano rivolgersi per l'eventuale necessaria presentazione di essa all'Ufficiale Legale Alleato di collegamento.

Si prega accusare ricezione della presente.

per IL MINISTRO

Fir/to DE VILLA

3395

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

ACM/14006/1/16

10 May 1944

SUBJECT: Confiscated food - Bari

TO : WD, Region IT

1. Public safety sub-commission have sent me P.P.O.'s letter of 15th April reference 14006/16 with copy letter received by him from PG, Bari, regarding the P.P.O.'s order of 29 March for all confiscated food to be delivered to the supply officer AGC.

2. The legality of this order was questioned by the Prefect of Bari, who contended that it was contrary to R.D.L. 20 January 1934, which required such food to be handed to him.

3. The matter was submitted to the Ministry of Interior who in effect requested AGC to confirm that the P.P.O.'s order was at variance with the law.

4. I understand and appreciate that much of the particular foodstuffs in question were derived from Allied supply sources and I gather (though I am not certain of this) that the P.P.O.'s order relates only to these latter goods and not to Italian produced foodstuffs.

5. I am informed that the R.D.L. relates to 'goods subject to rationing', and the Director of the Food sub-Commission, Colonel Legg, tells me that all such food distribution is dealt with by the prefect whatever may be the source of the goods. In practice, therefore, confiscated goods handed to the prefect are added to the amount he has at his disposal for rationing.

6. It appears therefore that the Italian government's attitude is correct and it was suggested that they should alter their laws to provide that confiscated Allied foods should be excluded from the Decree to enable it to be legally delivered to the supply officer. Colonel Legg however does not consider this necessary and points out that in practice the supply officer works with the prefect and knows the amount the latter has for distribution and the effect thereon of the addition of any confiscated stuff. Confiscated food will therefore be dealt with by the prefect in accordance with Italian custom.

7. I have to write to the Minister with AGC's reply but before so doing I invite any further comment you may wish to make on the position as outlined above.

PAH/S
R. G. B. SPICER
Lt Colonel
Director
Interior sub-Commission

3384

DRP T/

SUBJECT: Confiscated food - Bari.

TO : EC. Region II.

1. P.S. Sub-Commission have sent me R.P.O.'s letter of 26th April reference 14006/P3 with copy letter received by him from P.C. Bari regarding the P.P.O.'s order of 29 March for all confiscated food to be delivered to the Supply Officer AOC.
2. The legality of this Order was questioned by the Prefect of Bari who contended that it was contrary to R.D.L. 20 January 1944 which required such food to be handed to him.

3. The matter was submitted to the Min. of Int. who in effect requested AOC to confirm that the P.B.O.'s Order was at variance with the law.

4. I appreciate understated and appreciate that much of the particular foodstuffs in question were derived from Allied Supply sources and I gather (though I am not certain of this) that the P.P.O.'s Order relates only to these latter goods and not to Italian produced foodstuffs.

5. I am informed that the R.D.L. relates to goods subject to rationing and the Director of the Food Sub-Commission, Colonel Legg, tells me that all such food distribution is dealt with by the Prefect whatever may be the source of the goods. In practice, therefore, confiscated goods handed to the Prefect are added to the amount he has at his disposal for rationing.

6. It appears therefore that the Italian Government's attitude is correct and ~~I am~~ suggest that they should alter their law to provide that confiscated Allied goods should be excluded from the Decree to enable it

2383

legally delivered to the Supply Officer. Colonel Legg however does not consider this necessary and points out that in practice the Supply Officer works with the Prefect and knows the amount ~~of~~ ^{he later} has for distribution & the effect thereon of the addition of any confiscated stuff. Confiscated food ~~will~~ ^{be later} be later

1. P.S. Sub-Commission have sent me R.P.O's letter of 26th April regarding the P.P.O's 14006/PS with copy letter received by him from P.C. Bari regarding the Supply Officer AOC's order of 29 March for all confiscated food to be delivered to the Supply Officer AOC.

2. The legality of this Order was questioned by the Prefect of Bari who contended that it was contrary to R.D.L. 20 January 1944 which required such food to be handed to him.

3. The matter was submitted to the Min. of Int. who in effect requested AOC to confirm that the P.P.O's Order was at variance with the law.

4. I ~~approximate~~ understand and appreciate that much of the particular foodstuffs in question were derived from Allied Supply sources and I gather (though I am not certain of this) that the P.P.O's Order relates only to these latter goods and not to Italian produced foodstuffs.

5. I am informed that the R.D.L. relates to goods subject to rationing and the Director of the Food Sub-Commission, Colonel Legg, tells me that all such food distribution is dealt with by the Prefect whatever may be the source of the goods. In practice, therefore, confiscated goods handed to the Prefect are added to the amount he has at his disposal for rationing.

6. It appears therefore that the Italian Government's attitude is correct and I ~~am~~ suggest that they should alter their law to provide that

3283

confiscated Allied goods should be excluded from the Decree to enable it legally delivered to the Supply Officer. Colonel Legg however does not consider this necessary and points out that in practice the Supply Officer works with the

Prefect and knows the amount ~~of~~ ^{he later} has for distribution & the effect thereon of the addition of any confiscated stuff.

Confiscated food will be before the Prefect in accordance with Italian Custom.

7. I have to write to the Minister with AOC's reply but before so doing I invite any further comment you may wish to make on the position as outlined above.

WILL/pem.

R.G.B.S.

Copy to AC at Bari

At Col Spier.

Tel. 7/5/4

Col Regg News as follows:-

1. Regg position as Contender by Italian.
2. Food distribution (Alimentazione) does come under perfect.
3. Not important. Of the Italian Air, or Air Force - any. Enlistees for the war source - will be distributed & after being asked to list their names.
4. Does not consider any change necessary.
5. Infert & Supply Office "work in" together. At now only face saving.

3382

Dec 31) an 1944 to 44

h 52

~~Possible~~

Art 1

goods subject to rationing or ~~control~~ of
 their consumption, confiscated upon
 discovery of an offense against ~~the~~ ^{the} ~~rationing~~ ^{rationing}
 rules ~~controlling~~ ^{governing} ~~the~~ ^{the} distribution of goods ~~the~~ ^{the} ~~rationing~~ ^{rationing}
 must shall be immediately restored to
 the distribution channels ~~of the law~~
 if the law does not ~~provide~~ ^{order} for that
 that they be delivered to ~~anyone~~ ^{anyone}, provided
 that such goods belong to the ~~authorities~~
 and are of perishable character.

For such purpose the official of the
 judicial police who ~~ascertains~~ ^{discovers}
~~discovered~~ the act offense ~~and~~ ^{and} discovered
 the crime, shall advise the Prefect of the
 Province (or the most ~~competent~~ ^{competent} ~~authorities~~ ^{authorities} who shall
 order the distribution of the confiscated **3381**
 goods to such bodies as he may designate.

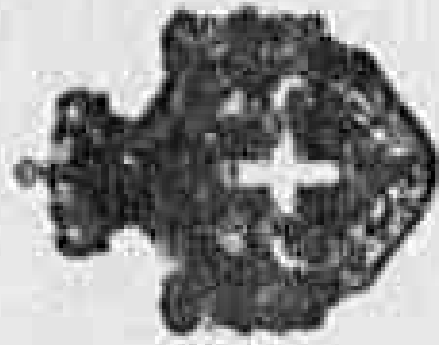
When the goods are of a highly perishable
 character and the order for distribution
 can not be obtained on time, the
 official of the judicial police ~~may~~ ^{may}
 assign such goods to such body which
 has the greatest need for them in view

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA

DEL REGNO

PARTI PRIMA



UFFICIALE
D'ITALIA

SERIE SPECIALE

Anno 50 - Numero 5

Salerno - Sabato 19 febbraio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Nel Regno	Abbonamento annuo L. 200 semestrale L. 100 trimestrale L. 50 per famiglia L. 4	Nel Regno	Abbonamento annuo L. 120 semestrale L. 60 trimestrale L. 30 per famiglia L. 4
Al estero	Abbonamento annuo L. 400 semestrale L. 200 trimestrale L. 100 per famiglia L. 8	Al estero	Abbonamento annuo L. 240 semestrale L. 120 trimestrale L. 60 per famiglia L. 8

Per gli abbonamenti al Bollettino delle Estrazioni (L. 137412) allegato al conto corrente postale n. 137412 intestato all'Amministrazione delle Gazzette Ufficiali - serie speciale -

La Gazzetta Ufficiale e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle librerie dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II delle Gazzette Ufficiali - si ricevono presso l'Intendente di Finanze della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 137412 intestato all'Amministrazione delle Gazzette Ufficiali - serie speciale -

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente. Pag. 49

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 43.

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a l'esportazione o di largo consumo. Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 45.

Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica. Pag. 51

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, N. 46.

Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a lavoro degli avvocati e procuratori attualmente in uso, con bollette di riscossione. Pag. 52

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 47.

Norme concernenti l'iscrizione ai primi anni di corso presso le RR. Università e Istituti di Istruzione Superiore. Pag. 53

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 50.

Norme relative alla nomina dei Rettori delle Università e dei Presidi di Facoltà e Scuole. Pag. 55

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 51.

Sospensione per l'anno 1944 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Pag. 56

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente.

VITTORIO EMANUELE III

RE D'ITALIA

Visto l'art. 278 Cod. Proc. Pen.,

Ritenuto che è necessario provvedere di urgenza a causa delle contingenze di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 23, 80

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5 B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abbonamento annuo	L. 200	Abbonamento annuo	L. 120
Abbonamento semestrale	L. 100	Abbonamento semestrale	L. 60
Abbonamento trimestrale	L. 50	Abbonamento trimestrale	L. 30
Abbonamento bimestrale	L. 25	Abbonamento bimestrale	L. 15
Abbonamento mensile	L. 10	Abbonamento mensile	L. 5

Per gli arretrati da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella tabella della parte seconda
Le « Gazzette Ufficiali » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nelle « Parti » della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanze delle Sezioni del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 137412 intestato all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - versare spciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 42. Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente	Pag. 49
REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 43. Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni	Pag. 50
REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 44. Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tassamento o di largo consumo.	Pag. 50
REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 45. Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica.	Pag. 51
REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, N. 46. Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori attualmente in uso, con bollette di riscossione	Pag. 52
REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 47. Norme concernenti l'iscrizione ai primi anni di corso presso le RR. Università e Istituti di Istruzione Superiore.	Pag. 53
REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 48. Istituzione di una sessione straordinaria di esami presso la R. Università di Bari	Pag. 54
REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 49. Estensione all'anno scolastico 1944 del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704	Pag. 55

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 42. Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente.	Pag. 49
REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 43. Sospensione per l'anno 1944 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale	Pag. 50
REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 44. Norme relative alla nomina dei Rettori delle Università e dei Presidi di Facoltà e Scuole	Pag. 51
REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 45. Sospensione per l'anno 1944 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale	Pag. 52

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 278 Cod. Proc. Pen.;
Ritenuto che è necessario provvedere di urgenza a causa delle contingenze di guerra;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 2380;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 23;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 53;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 278 del codice di proc. pen. è così modificato:

La libertà provvisoria può essere concessa a norma dell'articolo precedente in ogni stato dell'istruzione e grado del giudizio, anche in pendenza del giudizio di cassazione, quando si tratti di condannato a pena detentiva non superiore ad anni quattro e, ove si tratti di pena maggiore, quando la pena residuale non superi l'anno.

La concessione del beneficio spetta al giudice della sentenza impugnata per il ricorso in cassazione.

Tale facoltà non potrà essere esercitata dopo il terzo mese dalla riapertura della Corte di Cassazione.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 30 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 43.

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni approvato con R. D. 5 giugno 1941, n. 874;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere per causa di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di intesa con

pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni approvato con R. D. 5-6-1941, n. 874, gli atti relativi a sequestri e pignoramenti di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensioni ed altri assegni di quiescenza, dovuti agli impiegati ed ai salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo ed al personale dipendente dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, devono essere notificati nei modi previsti dall'art. 69 della legge per la contabilità generale dello Stato (R.D. 18-11-1923, n. 2440).

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra di provvedere all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo.

teniva con superiore ad anni quattro e, ove si trattasse di pena maggiore, quando la pena residuale non superasse l'anno.

La concessione del beneficio spetta al giudice della sentenza impugnata per il ricorso in cassazione.

Tale facoltà non potrà essere esercitata dopo il terzo mese dalla riapertura della Corte di Cassazione.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGIO - DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 131)

Il Guardasigilli: BADOGIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 43.

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni approvato con R.D. 5 giugno 1941, n. 874;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere per corso di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 218;

Visto il R. Decreto-legge 10 novembre 1943, n. 518;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di intesa con i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia ed per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

In temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del sopracitato Testo Unico delle norme sul sequestro,

luogo di pensioni ed altri assegni di quiescenza, dovuti agli impiegati ed ai salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo ed al personale dipendente dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, devono essere notificati nei modi previsti dall'art. 60 della legge per la contabilità generale dello Stato (R.D. 18-11-1923, n. 2440)

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 131)

Il Guardasigilli: BADOGIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costretti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245.

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra di provvedere all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 218;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 518;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le merci soggette a tesseramento o di largo consumo sequestrate in occasione dell'accertamento di un reato contro la disciplina dei consumi, se appartengono all'imputato e sono deteriorabili, debbono essere immediatamente sostituite al consumo, quando la legge non ne disponga l'invio agli ammassi. A tale

scopo, l'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha accertato il reato, avverte nel più breve termine possibile il Prefetto della provincia che ordina la distribuzione delle merci sequestrate agli enti da lui designati.

Ove si tratti di merci molto deperibili e non si possa ricevere tempestivamente l'ordine di distribuzione, l'ufficiale di polizia giudiziaria potrà destinare tali merci all'ente che ne abbia maggiore bisogno in rapporto alle sue finalità.

Art. 2

Quando è ordinata la confisca, la restituzione al consumo è disposta, a richiesta del Pubblico Ministero o del Pretore competente per l'esecuzione, dal Pretetto il quale designa gli enti cui le merci devono essere assegnate.

Art. 3

In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti gli enti designati devono corrispondere il prezzo di listino o, in mancanza di esso, quello stabilito con perizia.

Il ricavato della vendita deve essere in ogni caso depositato sopra un libretto postale infruttifero intestato all'autorità giudiziaria procedente.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS

Visto: nel sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1769

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 45.

Norme relative al fermo di indiziati al reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica.

VITTORIO EMANUELE III

RE D'ITALIA

Visti gli art. 224 e 238 codice di procedura penale;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Sottosegretario di Stato per l'Interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 238 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

Anche fuori dei casi di flagranza, quando non vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura e possono altresì fermare le persone la cui condotta appaia particolarmente pericolosa per l'ordine sociale o la sicurezza pubblica. In tali casi gli ufficiali di polizia giudiziaria possono trattenere i fermati in camera di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario per il loro interrogatorio e debbono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali, ed in queste, solo se esiste la cella di isolamento; in caso contrario, il fermato sarà tradotto nelle carceri giudiziarie. La comunicazione del fermo, con la specificazione dei motivi per cui è stato operato, deve essere fatta al procuratore del Re del luogo ove il reato è stato commesso od al pretore, se il reato si è verificato fuori della sede del tribunale. Nel caso di fermo di persona pericolosa per l'ordine sociale o per la sicurezza pubblica, la comunicazione sarà fatta dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo.

Art. 2

All'art. 238 codice procedura penale segue l'art. 238 bis.

Spetta all'autorità giudiziaria, alla quale il fermo è stato comunicato, convalidarlo per iscritto.

Il fermo non potrà mai protrarsi oltre il settimo giorno dalla sua esecuzione.

Le sanzioni disciplinari, indipendentemente dallo esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato, per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, saranno applicate ai sensi dell'art. 229 codice procedura penale dal procuratore generale presso la corte di appello nel termine di giorni venti dalla denuncia che il procuratore del Re, sotto la sua personale responsabilità, è tenuto a fargli per la riconosciuta illegalità del fermo ovvero per la mancata traduzione del fermato nelle carceri, subito dopo il di lui inter-

sa ricevere tempestivamente l'ordine di distribuzione. L'ufficiale di polizia giudiziaria potrà destinare tali merci all'ente che ne abbia maggiore bisogno in rapporto alle sue finalità.

Art. 2

Quando è ordinata la confisca, la restituzione al consumo è disposta, a richiesta del Pubblico Ministero o del Pretore competente per l'esecuzione, dal Pretore il quale designa gli enti cui le merci devono essere assegnate.

Art. 3

In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti gli enti designati devono corrispondere il prezzo di listino o, in mancanza di esso, quello stabilito con perizia.

Il ricavato della vendita deve essere in ogni caso depositato sopra un libretto postale infruttifero intestato all'autorità giudiziaria procedente.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 148)

Il Guardasigilli BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 45.

Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica

VITTORIO EMANUELE III

RE D'ITALIA

Visti gli art. 224 e 238 codice di procedura penale; Ritenuta la necessità di provvedere a causa delle contingenze belliche;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 218;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 518;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

L'art. 238 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

Anche fuori dei casi di flagranza, quando non vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura e possono altresì fermare le persone la cui condotta appaia particolarmente pericolosa per l'ordine sociale o la sicurezza pubblica. In tali casi gli ufficiali di polizia giudiziaria possono trattenere i fermati in camera di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario per il loro interrogatorio e debbono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali, ed in queste, solo se esiste la cella di isolamento; in caso contrario, il fermato sarà tradotto nelle carceri giudiziarie. La comunicazione del fermo, con la specificazione dei motivi per cui è stato operato, deve essere fatta al procuratore del Re del luogo ove il reato è stato commesso ed al pretore, se il reato si è verificato fuori della sede del tribunale. Nel caso di fermo di persona pericolosa per l'ordine sociale o per la sicurezza pubblica, la comunicazione sarà fatta dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo.

Art. 2

All'art. 238 codice procedura penale segue l'art. 238 bis

Spetta all'autorità giudiziaria, alla quale il fermo è stato comunicato, convalidarlo per iscritto.

Il fermo non potrà mai protrarsi oltre il settimo giorno dalla sua esecuzione.

Le sanzioni disciplinari, indipendentemente dallo esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato, per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, saranno applicate ai sensi dell'art. 229 codice procedura penale dal procuratore generale presso la corte di appello nel termine di giorni venti dalla denuncia che il procuratore del Re, sotto la sua personale responsabilità, è tenuto a fargli per la mancata traduzione legalità del fermo ovvero per la mancata traduzione del fermato nelle carceri, subito dopo il di lui interrogatorio.

Il procuratore del Re, ove ricorra la ipotesi di cui sopra, procederà per citazione direttissima, applicando, ove si tratti di un reato di competenza del pretore, il disposto dell'art. 31 capoverso codice procedura penale.

Il procuratore del Re deve trasmettere ogni sette giorni al procuratore generale, con le sue osservazioni, l'elenco degli individui fermati e rinchiusi nelle carceri, che il direttore delle carceri giudiziaria o il pretore, quale direttore delle carceri mandamentali, sono a loro volta tenuti ad inviarli ogni sette giorni. All'elenco saranno uniti i verbali di fermo.

Delle denunce e degli eventuali provvedimenti disciplinari adottati nel caso di inosservanza di queste norme, il procuratore generale deve informare dettagliatamente il Ministero della Giustizia.

Art. 3

L'art. 224 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

Nella flagranza del reato (art. 237 C. P. P.) o nel caso di evasione (art. 385 C. P. P.), gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale e domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato e che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tali casi si osservano, per quanto è possibile, le norme sull'istruzione formale.

Nel caso di perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria a termine dell'art. 224, l'ufficiale di polizia giudiziaria deve enunciare dettagliatamente nel processo verbale il motivo per il quale ha proceduto in tempo di notte alla perquisizione personale o domiciliare. Il processo verbale sarà trasmesso al procuratore del Re che accetterà il concorso degli estremi voluti dalla legge per tale perquisizione di carattere eccezionale. Ove tali estremi facciano difetto, il procuratore del Re, sotto la propria personale responsabilità, accetterà se ricorra la ipotesi dell'applicazione dell'art. 699 C. P. P., nel quale caso procederà col rito della citazione direttissima ed applicherà l'art. 31 capov. C.P.P.. Riterà ugualmente al procuratore generale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 229 C.P.P., la quale per altro non potrà avvenire se non al termine del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Nel caso di violazione colposa delle norme relative alle perquisizioni, il Procuratore del Re riferirà ugualmente al procuratore generale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 229 C.P.P., che dovrà avvenire sempre nel termine di giorni venti dalla comunicazione. La perquisizione in tempo di notte ad iniziativa della polizia giudiziaria è vietata in ogni altro caso, compreso quello previsto dall'art. 41 della legge di

Quando la perquisizione domiciliare non possa essere compiuta perchè non ricorre alcuno dei casi di flagranza di reato, l'abitazione sarà pianfonata e sarà impedito a chiunque di uscire senza giustificato motivo sino all'inizio delle operazioni.

Ogni disposizione contraria al presente decreto-legge è abrogata.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO - DE SANTIS - REALE

Visto: (al senal del R. D. 30 ottobre 1943, n. 178.)

Il Guardasigilli: BADOLIO

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, n. 46.

Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, attualmente in uso, con bollette di riscossione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. D. 25 giugno 1940, n. 954;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere, nelle verifichest temporanee deficienze delle « marche Cicerone », ugualmente, alla riscossione dei contributi di previdenza a favore degli avvocati e procuratori;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 213;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 513;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Delle denunce e degli eventuali provvedimenti disciplinari adottati nel caso di inosservanza di queste norme, il procuratore generale deve informare immediatamente il Ministero della Giustizia.

Art. 3

L'art. 224 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

Nella flagranza del reato (art. 237 C. P. P.) o nel caso di evasione (art. 365 C. P. P.), gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale e domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato e che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tali casi si osservano, per quanto è possibile, le norme sull'istruzione formale.

Nel caso di perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria a termine dell'art. 224, l'ufficiale di polizia giudiziaria deve enunciare dettagliatamente nel processo verbale il motivo per il quale ha proceduto in tempo di notte alla perquisizione personale o domiciliare. Il processo verbale sarà trasmesso al procuratore del Re che accetterà il concorso degli estremi voluti dalla legge per tale perquisizione di carattere eccezionale. Ove tali estremi facciano difetto, il procuratore del Re, sotto la propria personale responsabilità, accetterà se ricorra la ipotesi dell'applicazione dell'art. 609 C. P., nel quale caso procederà col rito della citazione direttissima ed applicherà l'art. 31 capov. C.P.P.. Riferirà ugualmente al procuratore generale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 229 C.P.P., la quale per altro non potrà avvenire se non al termine del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Nel caso di violazione colposa delle norme relative alle perquisizioni, il Procuratore del Re riferirà ugualmente al procuratore generale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 229 C.P.P., che dovrà avvenire sempre nel termine di giorni venti dalla comunicazione. La perquisizione in tempo di notte ad iniziativa della polizia giudiziaria è vietata in ogni altro caso, compreso quello previsto dall'art. 41 della legge di pubblica sicurezza, nel quale occorrerà che essa sia autorizzata dal procuratore del Re o dal pretore competententi per territorio con decreto motivato, dopo la enunciazione degli indizi e delle ragioni di sospetto che gravano a carico dell'individuo a cui danno deve procedersi alla perquisizione.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BALDOGLIO — DE SANTIS — REALE

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/0.)

Il Guardasigilli: BADOLIO

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, n. 46.

Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, attualmente in uso, con bollette di riscossione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. D. 25 giugno 1940, n. 954;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere, nelle verificatestemporanee deficienze delle «marche Cicerone», ugualmente, alla riscossione dei contributi di previdenza a favore degli avvocati e procuratori;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Nelle circoscrizioni giudiziarie in cui mancano o vengono a mancare per le contingenze di guerra le marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori previste dal R. D. 25 giugno 1940, n. 954, il contri-

buto relativo al riscuote applicando sugli atti prescritti apposite bollette di riscossione staccate da blocchetti a madre e figlia.

Art. 2

I blocchetti sono di cento pagine ciascuno, numerate nella madre e nella figlia. Ogni pagina deve avere complessivamente la lunghezza di 6 cm. e la larghezza di cm. 4; la pagina sarà perforata al centro nel senso della larghezza, in modo che, effettuando il distacco della «figlia», questo risulti di cm. 3 x 4.

Art. 3

I blocchetti devono portare sulla copertina lo stemma dello Stato; ogni pagina sia sulla madre che sulla figlia indicherà a lettere stampate la somma da riscuotersi a titolo di contributo e porterà la seguente scritta: «marca Cicerone».

I blocchetti saranno distinti secondo il vario valore delle marche attualmente in vigore.

Art. 4

Su ogni pagina del blocchetto saranno apposti la firma del segretario del Sindacato e il bollo del Sindacato in modo che parte della firma e parte del bollo rimangano impresse sulla bolletta madre e sulla figlia.

Art. 5

I blocchetti saranno forniti a proprie spese dai Sindacati professionali degli avvocati e procuratori esistenti presso ciascun Tribunale alla cancelleria giudiziaria del circondario, che provvederà alla distribuzione dei blocchetti alle Preture dipendenti, e, nelle sedi delle Corti d'Appello, anche a quella delle Corti.

Ogni consegna di blocchetti sarà accompagnata dalla relativa distinta firmata dal segretario del sindacato.

Art. 6

I Cancellieri sono incaricati della riscossione dei contributi.

Essi applicheranno sugli atti giudiziari la bolletta che deve essere distaccata dal bollettario solo al momento dell'uso, seguendo la linea di perforazione esistente tra la bolletta madre e quella figlia.

Art. 7

I rimborsamenti delle somme ricavate saranno effettuati

Art. 8

Si osserveranno tutte le altre norme in vigore che non siano contrarie al presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGUO - DE SANTIS - IUNO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 118).

Il Guardasigilli: BADOGUO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 47.

Norme concernenti l'iscrizione ai primi anni di corso presso le RR Università e Istituti di Istruzione Superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R.D. 4 giugno 1938, n. 1269;

Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 218;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 518;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per gli studenti provenienti da Istituti d'istruzione media del territorio occupato, sprovvisti dei documenti prescritti dall'art. 1 comma 2, lettere a) e b) del R. decreto 4 giugno 1938 n. 1269, la immatricolazione nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore può essere fatta in base a dichiarazione scritta, autenticata da pubblico ufficiale e contenente le complete

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).

Il Guardasigilli BADOGIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 47.

Norme concernenti l'iscrizione ai primi anni di corso presso le RR. Università e Istituti di Istruzione Superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R.D. 4 giugno 1938, n. 1269;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato

per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per gli studenti provenienti da Istituti d'istruzione media del territorio occupato, sprovvisti dei documenti prescritti dall'art. 1 comma 2, lettere a) e b) del R. decreto 4 giugno 1938 n. 1269, la immatricolazione nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore può essere fatta in base a dichiarazione scritta, autenticata da pubblico ufficiale e contenente le complete ed esatte generalità del richiedente, con la quale lo stesso precisi il titolo di studio conseguito ed il relativo Istituto.

Sarà parimenti dato corso su presentazione di una dichiarazione dell'interessato, autenticata da pubblico ufficiale e attestante la sua situazione amministrativa e didattica, in luogo del foglio di congedo previsto

I blocchetti sono di cento pagine ciascuno, numerate nella madre e nella figlia. Ogni pagina deve avere complessivamente la lunghezza di 6 cm. e la larghezza di cm. 4; la pagina sarà perforata al centro nel senso della larghezza, in modo che, effettuando il distacco della «figlia», questo risulti di cm. 3 x 4.

Art. 3

I blocchetti devono portare sulla copertina lo stemma dello Stato; ogni pagina sia sulla madre che sulla figlia indicherà a lettere stampate la somma da riscuotersi a titolo di contributo e porterà la seguente scritta: «marca Cicerone».

I blocchetti saranno distinti secondo il vario valore delle marche attualmente in vigore.

Art. 4

Su ogni pagina del blocchetto saranno apposti la firma del segretario del Sindacato e il bollo del Sindacato in modo che parte della firma e parte del bollo rimangano impresse sulla bolletta madre e sulla figlia.

Art. 5

I blocchetti saranno forniti a proprie spese dai Sindacati professionali degli avvocati e procuratori esistenti presso ciascun Tribunale alla cancelleria giudiziaria del circondario, che provvederà alla distribuzione dei blocchetti alle Preture dipendenti, e, nelle sedi delle Corti d'Appello, anche a quella delle Corti.

Ogni consegna di blocchetti sarà accompagnata dalla relativa distinta firmata dal segretario del sindacato.

Art. 6

I Cancellieri sono incaricati della riscossione dei contributi.

Essi applicheranno sugli atti giudiziari la bolletta che deve essere distaccata dal bollettario solo al momento dell'uso, seguendo la linea di perforazione esistente tra la bolletta madre e quella figlia.

Art. 7

I versamenti delle somme ricavate saranno effettuati sul conto corrente postale già esistente con l'Ente Nazionale di Previdenza in Roma.

I Cancellieri dirigenti ogni quindici giorni comunicheranno ai sindacati fornitori i versamenti effettuati e resituiranno agli stessi i tronconi dei blocchetti esauriti, trattenendo le distinte di cui al capoverso dell'art. 5.

dall'art. 9 dell'anzidetto R.D., al trasferimento da una ad altra sede degli studenti di Università o Istituti superiori, in corso di studi, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma che precede.

Art. 2

Le immatricolazioni ed i trasferimenti di cui all'art. 1 sono disposti con riserva, salvo conferma, non appena, su presentazione da parte dell'interessato dei documenti prescritti, sarà accertata la verità delle dichiarazioni fatte.

Con la stessa espressa riserva si provvederà al rilascio dei relativi atti di carriera scolastica.

A tal fine è fatto obbligo all'interessato di depositare presso la Segreteria dell'Università appena possibile e, in ogni caso, non oltre il termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, i titoli ed i certificati richiesti dal R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 3

Le false dichiarazioni sono punite con le pene comminate dall'art. 495 del Codice Penale, salvo le sanzioni di cui all'art. 16, comma 2, lettera b) del R.D. 20 giugno 1935, n. 1071.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministero per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

✠ BADOGLIO - CUOMO - JUNG

Visto (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 149)
Il Guardasigilli BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 48.

Istituzione di una sessione straordinaria di esami presso la R. Università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Presso la R. Università di Bari è istituita una sessione straordinaria di esami per i corsi di studio di seguito indicati e limitatamente a quelle discipline per le quali, a giudizio delle Autorità Accademiche, potranno costituirsi commissioni esaminatrici.

Corso di studio per il diploma di Statistica;

Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche e demografiche;

Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche ed attuariali;

Corso di studio per la laurea in Lettere;

Corso di studio per la laurea in Filosofia;

Corso di studio per la laurea in Materie letterarie;

Corso di studio per la laurea in Pedagogia;

Corso di studio per la laurea in Chimica;

Corso di studio per la laurea in Scienze matematiche;

Corso di studio per la laurea in Scienze naturali;

Corso di studio per la laurea in Ingegneria;

Biennio propedeutico per la laurea in Architettura;

Biennio propedeutico per la laurea in Medicina veterinaria;

Corso di studio per la laurea in Medicina veterinaria; limitatamente al primo biennio.

Art. 2

La sessione di esami avrà la durata di un mese.

Essa è riservata agli studenti di altre Università impossibilitati a raggiungerle, ed è limitata agli esami di profitto. Il risultato di questi sarà definitivo dopo che le Università di provenienza avranno accertata la regolarità della situazione scolastica degli studenti.

Art. 3

Le Autorità Accademiche della Università di Bari sono facoltate, limitatamente alla predetta sessione straordinaria di esami, a nominare commissioni esaminatrici in maniera conforme da quella indicata dallo art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 4

La sessione di esami avrà la durata di un mese.

Le immatricolazioni ed i trasferimenti di cui all'art. 1 sono disposti con riserva, salvo conferma, non appena, su presentazione da parte dell'interessato dei documenti prescritti, sarà accertata la verità delle dichiarazioni fatte.

Con la stessa espressa riserva si provvederà al rilascio dei relativi atti di carriera scolastica.

A tal fine è fatto obbligo all'interessato di depositare presso la Segreteria dell'Università appena possibile e, in ogni caso, non oltre il termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, i titoli ed i certificati richiesti dal R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 3

Le false dichiarazioni sono punite con le pene comminate dall'art. 496 del Codice Penale, salvo le sanzioni di cui all'art. 16, comma 2, lettera b) del R.D. 20 giugno 1935, n. 1071.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministero per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

✠ BADOGLIO — CUOMO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 146)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 48.

Istituzione di una sessione straordinaria di esami presso la R. Università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA SAGGE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1562;

Visto il R. Decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il R. Decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Visto il R. Decreto 13 luglio 1939, n. 1165;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Presso la R. Università di Bari è istituita una sessione straordinaria di esami per i corsi di studio di seguito indicati e limitatamente a quelle discipline per le quali, a giudizio delle Autorità Accademiche, potranno costituirsi commissioni esaminatrici.

Corso di studio per il diploma di Statistica.

Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche e demografiche;

Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche ed attuariali;

Corso di studio per la laurea in Lettere;

Corso di studio per la laurea in Filosofia;

Corso di studio per la laurea in Materie letterarie;

Corso di studio per la laurea in Pedagogia;

Corso di studio per la laurea in Chimica;

Corso di studio per la laurea in Scienze matematiche;

Corso di studio per la laurea in Scienze naturali;

Corso di studio per la laurea in Ingegneria;

Biennio propedeutico per la laurea in Architettura;

Biennio propedeutico per la laurea in Medicina veterinaria;

Corso di studio per la laurea in Medicina veterinaria;

limitatamente al primo biennio.

Art. 2

La sessione di esami avrà la durata di un mese.

Essa è riservata agli studenti di altre Università impossibilitati a raggiungerla, ed è limitata agli esami di profitto. Il risultato di questi sarà definitivo dopo che le Università di provenienza avranno accertata la regolarità della situazione scolastica degli studenti.

Art. 3

Le Autorità Accademiche della Università di Bari sono facilitate, limitatamente alla predetta sessione straordinaria di esami, a nominare commissioni esaminatrici in maniera differente da quella indicata dallo art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 4

Per essere ammessi alla sessione di esame è necessario comprovare la qualità di studente universitario, mediante esibizione della tessera di riconoscimento, o del libretto di iscrizione, ovvero di altro documento ritenuto equivalente dal Rettore dell'Università.

Ciascuno ammesso dovrà rilasciare dichiarazione scritta, sotto pena di sanzioni disciplinari ed eventualmente penali, circa la regolarità della propria iscrizione presso la Università di provenienza.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

RADOGLIO - CUOMO - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1518)
Il Guardasigilli BALDOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 49.

Estensione all'anno scolastico 1943-1944 del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704

VITTORIO EMANUELE III

PER ORAZIA DI DIO E PER VOGLIA DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 218;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 518;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Per l'anno scolastico 1943-44 sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 50.

Norme relative alla nomina dei Rettori delle Università e dei Presidi di Facoltà e Scuole.

VITTORIO EMANUELE III

PER ORAZIA DI DIO E PER VOGLIA DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 18, primo comma, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto - Legge 30 ottobre 1943, n. 218;

Visto il R. Decreto - Legge 10 novembre 1943, n. 518;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I Rettori delle Università ed i Direttori degli Istituti di istruzione superiore sono nominati, con decreto reale, su proposta del Ministro per l'Educazione Nazionale, tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Università od Istituto, sopra una terna formata dal Corpo accademico composto dai professori ordinari e straordinari.

A parità di voti entrano nella terna i più anziani di grado e, a parità di anzianità di grado, i più anziani di età.

Art. 2

I presidi di Facoltà e Scuole sono nominati con decreto ministeriale sopra una terna formata dal Consiglio della Facoltà o Scuola e composta da professori ordinari della stessa Facoltà o Scuola.

Ove il numero degli ordinari non sia sufficiente a formare la terna, vi concorrono i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole incaricati dell'insegnamento nella Facoltà o Scuola per la quale si provvede.

Art. 3

Tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto sono abrogate.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto l'art. 18, primo comma, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. Decreto - Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. Decreto - Legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I Rettori delle Università ed i Direttori degli Istituti di Istruzione superiore sono nominati, con decreto reale, su proposta del Ministro per l'Educazione Nazionale, tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Università od Istituto, sopra una terna formata dal Corpo accademico composto dai professori ordinari e straordinari.

A parità di voti entrano nella terna i più anziani di grado e, a parità di anzianità di grado, i più anziani di età.

Art. 2

I presidi di Facoltà e Scuole sono nominati con decreto ministeriale sopra una terna formata dal Consiglio della Facoltà o Scuola e composta da professori ordinari della stessa Facoltà o Scuola.

Ove il numero degli ordinari non sia sufficiente a formare la terna, vi concorrono i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole incaricati dell'insegnamento nella Facoltà o Scuola per la quale si provvede.

Art. 3

Tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto sono abrogate.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 49.

Estensione all'anno scolastico 1943-1944 del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Per l'anno scolastico 1943-44 sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

ALLIED CONTROL COMMISSION
REGION 2. HEADQUARTERS

Your ref ACC/14006/PSMy ref PS 10Subject Reports.

OFFICE OF THE REGIONAL POLICE OFFICER

26th April 1944

TO : Chief, Public Safety Subcommittee, A.C.C.
Near Headquarters. APO 394.

I forward you herewith copy of report
as requested in your basic direction.

65B
W. Head
Captain.
Regional Police Officer.

new file

14506/4.

confidential

3379

ALLIED CONTROL COMMISSION

COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

PROVINCIAL COMMISSIONER'S OFFICE

UFFICIO DEL COMMISSARIO PROVINCIALE II

B A R I

B A R I

25/4/44

PC/SA/17

From the Provincial Commissioner
Bari

To the HPSO Region II 61A

Ref : your letter 18/4/44 , ACC/14006/PS

The confiscated food stuff is practically all imported and therefore belongs to the Allied Forces.

All such food confiscated has been robbed and therefore should be surrendered to the Supply Office for re distribution.

The Prefect has no right to expect the stuff confiscated be handed over to him, to dispose of as he thinks fit.

It was by the distinct and clear orders of the Provincial Commissioner Lt. Col. Vining, that all confiscated food stuff was to be handed over to ACC Supply Officers and this procedure is to continue.

(sd.) L.E. VINING.
Provincial Commissioner.
Palazzo Del Governo.
BARI.

Bari

HPSO Region II

To the

Ref :

your letter 18/4/44 , ACC/14006/PS

The confiscated food stuff is practically all imported and therefore belongs to the Allied Forces.

All such food confiscated has been robbed and therefore should be surrendered to the Supply Office for re distribution.

The Prefect has no right to expect the stuff confiscated be handed over to him, to dispose of as he thinks fit.

It was by the distinct and clear orders of the Provincial Commissioner Lt. Col. VINING, that all confiscated food stuff was to be handed over to ACC Supply Officers and this procedure is to continue.

(sd.) L.E. VINING.
Provincial Commissioner.
Palazzo Del Governo.
BARI.

36
ALLIED CONTROL COMMISSION

COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

PROVINCIAL COMMISSIONER'S OFFICE

UFFICIO DEL COMMISSARIO PROVINCIALE DI

B A R I

B A R I

25/4/44

PC/SA/17

From the

Provincial Commissioner
Bari

To the

RPSO Region II

Ref :

your letter 18/4/44 , ACC/14006/PS

The confiscated food stuff is practically all imported and therefore belongs to the Allied Forces.

All such food confiscated has been robbed and therefore should be surrendered to the Supply Office for re distribution.

The Prefect has no right to expect the stuff confiscated be handed over to him, to dispose of as he thinks fit.

It was by the distinct and clear orders of the Provincial Commissioner Lt.Col. Vining, that all confiscated food stuff was to be handed over to ACC Supply Officers and this procedure is to continue.

(ad.) L.E. VINING.
Provincial Commissioner.
Palazzo Del Governo.
BARI.

3376

3377

THE CHIEF, BUREAU
OF PUBLIC SAFETY
Public Safety Sub-Commission

18 April 1944.

ACC/34005/32

SUBJECT: Confiscated Food.

TO: ACC Region II.

1. It has been brought to my attention that on the 29th March 1944, Major Reveley, PMO of Bari addressed a letter (Ref. 78/1/1) to the police agencies in the city of Bari directing them to deliver confiscated food to the Supply Officer ACC Municipio, Bari.
2. Will you please obtain from Major Reveley a report showing on whose instructions this directive was issued and the present manner in which confiscated food is being dealt with in Bari.

PAUL G. KIRK,
Colonel, Infantry,
Chief, Public Safety
Sub-Commission.

PAY/A

3375 3376

3376

HEAD HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
INTERIOR SUB COMMISSION
APO 394

PA 64B 2B
14006
HJR
19 April 1944

SUBJECT: Rationed Food.

TO : His Excellency, Dr. V. Raabe, Minister of the Interior

Your Excellency:

I acknowledge receipt of your letter dated 14 April, 1944,
no. 403, the contents of which I have conveyed to the appropriate Department
of the Allied Control Commission.

A. H. [Signature] b6 b7C
B. G. B. SPURGE
Lt Colonel
Director
Interior Sub-Commission

33- 75

Ministry of Interior.

Cabinet

No. 403

Subject:

Sequestration of rationed food.

Salerno, April 14th. 1944.To the Allied Control Commission.
Interior Sub-Commission.Salerno

The Major REVBLEY has requested in his capacity as Provincial Police Officer attached to the Office of Bari of the Allied Control Commission by his circular-letter Ref. PS/21/3, dated March 29th. 1944, copy of which is enclosed, addressed to all organs of the National Police being at this town (Bari), that all sequestered food (flour, oil, legumes etc.) must be immediately consigned, before being consigned to the Ammasso (Italian quasi-statal body for executing the Laws and Decrees concerning the delivery of rationed fruits, food, grain etc), to Major Knight in his capacity as Chief of the Section Supply of the Allied Control Commission which has provided (until now) for the redistribution of this sequestered food to the population.

The Prefect of Bari for whose attention this request was sent has informed the officer mentioned above as well as the organs of the Police that, in conformity to the Royal Decree Law of Jan. 20th. 1944, No. 44, the rationed food must be placed at the disposal of the Prefect who will fix (appoint) the bodies to which the food in question will be assigned.

It would be appreciated if the Allied Control Commission will clear up to the officer mentioned above that the dispositions published by him are at variance with the disposition of the Laws being effective which are attributing the competence in question to the Prefect with whom the officer has the possibility to agree upon the necessary accords.

I am expecting your reply to this letter.

THE MINISTER

Signed: R e a l e

3374

ALLIED CONTROL COMMISSION - COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

Ref. PS/21/3.

Subject: Sequestered Food.

To the Officer commanding the Group CC.RR. (Carabinieri Reali)
(Italian uniformed Statul Police) Bari.

To the Questore (President of Police) Bari.

To the Officer commanding the Guardia di Finanza (Police for
Customs and Taxes) Bari.

To the Officer commanding the Guardia Forestale (Forestal Police)
Bari.

To the Officer commanding the Guardia di Città (Communal Police)
Bari.

and for the attention of
His Excellency the Prefect Bari.

With reference to the various dispositions (operations)
against the black market (commerce with rationed food etc. without
permit at increased prices) I inform you that henceforth (from now)
all sequestered food (flour, oil, legumes etc.) must be immediately
consigned to Major Knight in his capacity as Chief of the Section
Supply of the Allied Control Commission whose office is at the
local building of the Communal Administration-Offices and who will
provide for the redistribution to the population.

After having consigned the food in question the responsibility
of the Chiefs of the Command of the Civil Police ceases, in con-
formity to the special receipt issued by Major Knight.

You will be obliged to inform this office in each single case
of the quantity of goods consigned to Major Knight.

In the case of re-obtaining of stolen good, if there is the
question of ~~perishable~~ ^{forfeit} material, the same norms will be observed
as mentioned above, otherwise the material will be kept for being
restituted to the proprietor.

It is requested to bring this circular letter to the notice
of all Commands being dependent on your office in the territory
of this province.

G.M. Reveley, Major,
Provincial Police Officer,
(Bari) A.C.C.

3373

+) The Italian word "deperibile" has the meaning "perishable" (for in-
stance fruits) and "forfeit" in juridical sense. As there is the
question of re-obtaining of stolen good and with regard to the se-
cond part of the sentence, only the juridical sense "forfeit", in my
opinion, is applicable here.



Ministero dell'Interno

Gabinetto
N. 403

Risposta alla lettera

N.

del

OGGETTO

Sequestro generi razionati

Salerno, 14-4-1944

ALLA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

Sottocommissione Interni

SALERNO

Il maggiore Reveley Ufficiale provinciale di polizia addetto presso l'Ufficio di Bari di codesta On. Commissione con suo foglio Ref. PS/21/3 del 29 marzo u.s., di cui si allega copia, indirizzato a tutti gli organi di polizia nazionale dislocati in quella città, richiedeva che tutti i generi commestibili sequestrati (farina, olio, legumi, ecc.) dovevano essere prontamente consegnati anziché agli ammassi, al Maggiore Knight capo della sezione Supply dell'A.C.C., che avrebbe provveduto alla ridistribuzione alla popolazione.

Il Prefetto di Bari, al quale detta richiesta era stata inviata per conoscenza ha precisato al predetto ufficiale e agli organi di polizia che, a norma del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 44, i generi commestibili razionati devono essere messi a disposizione del Prefetto che designa gli enti cui devono essere destinati.

Si prega codesta On. Commissione di voler chiarire al predetto Ufficiale che le disposizioni da lui emanate sono in contrasto con le disposizioni di legge vigenti, che attribuiscono la competenza in materia al Prefetto, con il quale l'Ufficiale stesso può prendere gli accordi necessari.

Si gradirà un cortese riscontro.

3372

IL MINISTERO

Sequestro generi razionati

Sottocommissione Interni

SALERNO

Il maggiore Reveley Ufficiale provinciale di polizia addetto presso l'Ufficio di Bari di codesta On. Commissione con suo foglio Ref. PS/21/3 del 29 marzo u.s., di cui si allega copia, indirizzato a tutti gli organi di polizia nazionale dislocati in quella città, richiedeva che tutti i generi commestibili sequestrati (farina, olio, legumi, ecc.) dovessero essere prontamente consegnati anziché agli ammassi, al Maggiore Knight capo della sezione Supply dell'A.C.C., che avrebbe provveduto alla ridistribuzione alla popolazione.

Il Prefetto di Bari, al quale detta richiesta era stata inviata per conoscenza ha precisato al predetto ufficiale e agli organi di polizia che, a norma del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 44, i generi commestibili razionati devono essere messi a disposizione del Prefetto che designa gli enti cui devono essere destinati.

Si prega codesta On. Commissione di voler chiarire al predetto Ufficiale che le disposizioni da lui emanate sono in contrasto con le disposizioni di legge vigenti, che attribuiscono la competenza in materia al Prefetto, con il quale l'Ufficiale stesso può prendere gli accordi necessari.

Si gradirà un cortese riscontro.

3372
IL MINISTRO

6 April 1944. ~~64F~~
2FMEMO for Colonel Knight Chief Public Safety S/C. ACC.

LH 2H

Major Reveley, Provincial Police Officer, A.C.C. of BARI, in his letter ref. # PS/21/3, dated March 29, 1944 addressed to all the National Police agencies located in said city, contrary to the provisions of the law R.D.L. dated 20 Jan. 1944 No. 44, requested that all food seized (flour, oil, beans, etc) must be turned into the Ammassi, to Major Knight, Chief of Supply of ACC who would have seen that they were distributed among the people.

The Prefect of Bari to whom said request had been forwarded for information answered immediately with letter No. 1565 Gab., dated 30 March, 1944 stated, that the police agencies who complied to the request from the said Allied officer, would be subject to a penalty under the provisions of Art. 329 of the civil Code and 229 of the Code on Criminal Procedure, because rationed and non rationed food which have been confiscated because of illegal traffic, should be put at his disposition. (att. 2).

The Arms of the Province of Bari, until notified otherwise, will continue to function according to existing laws, on this matter.

3321

ATTACHED No 2

REGIA PREFETTURA OF BARI

Div. Gab. Prot. n. 1565

March 30, 1944.

SUBJECT : Confiscated Food.

With reference to your letter 29 March 1944, No. PS/21/3 allow me to state that based upon R.D.L. 20 Jan 1944 the rationed and non rationed food which have been seized because of illegal traffic must be placed at the disposal of the Prefect who is the only person authorized to redistribute said food and for said reason the police agencies who do not comply with the provisions of the Law would be subject to a penalty under art. 329 of the criminal Code and 229 of the Code relating to Criminal Procedure.

Permit me also to state that even in those territories which have been restored recently to the Italian Government by virtue of the proclamation of Military Governor, General Alexander, all proclamations and orders issued by Allied Authorities are no longer enforceable from February-1944 11 February 1944 at 0001 hrs.

THE PREFECT. (signed Li. Voti)

ATTACHED No 1.

ALLIED CONTROL COMMISSION

29/3/44

24

Ref. PS/21/3

SUBJECT : Confiscated food.

Referring to the various operations against the black market, you are informed that from now on all confiscated food (flour, oil, beans, etc.) must be delivered immediately to Major Knight, Supply Officer ACC, whose office is next door to Municipio Building and who shall provide for its redistribution to the people.

Upon the giving of a receipt by Major Knight, the Commands of the Civil Police are no longer held responsible for the food.

It shall be your duty to inform this office in every case the amount of food delivered to Major Knight.

In case of recovery of stolen goods, if it is perishable, the same procedure shall be followed as stated above. Otherwise, the merchandise shall be held for the lawful owner.

Please inform all districts under your Command in this Province about this directive.

Signal Corps - Secretary

ALLIED CONTROL COMMISSION - COMMISSIONE ALIATA DI CONTROLLO

Ref. 48/21/3

OGGETTO: Generi commestibili sequestrati

AL COMANDANTE DEL GRUPPO CC.RR.

AL QUESTORE

AL COMANDANTE DELLE GUARDIE DI FINANZA

AL COMANDANTE DELLE GUARDIE FORESTALI

AL COMANDANTE DELLE GUARDIE DI CITTA'

e, per conoscenza:

A S.E. IL PREFETTO

B A R I

B A R I

B A R I

B A R I

B A R I

B A R I

Riferimento alle varie operazioni contro il mercato nero, vi si comunica che d'ora innanzi tutti i generi sequestrati (farina, olio, legumi, ecc.) dovranno essere prontamente consegnati al Maggiore Knight, capo della sezione Supply dell'A.C.C., il cui ufficio è presso il locale palazzo del Municipio e che provvederà alla ridistribuzione alla popolazione.

A consegna avvenuta, cessano le responsabilità dei capi dei Comandi di Polizia Civile, dietro ritiro di apposita ricevuta, rilasciata dal Maggiore Knight.

Sarà vostra cura comunicare a questo ufficio per ogni singolo caso i quantitativi della merce consegnata al Maggiore Knight.

In caso di recupero refurtiva, se trattasi di materiale deperibile si seguiranno le stesse norme come sopra. Diversamente il materiale verrà conservato per essere restituito al proprietario.

Pregasi rendere nota questa circolare a tutti i comandi da Voi dipendenti nel territorio di questa provincia.

G.M. Revelley Major

Provincial Police Officer

(Bari) A.C.C.

3368

AL COMANDANTE DELLE GUARDIE
AL COMANDANTE DELLE GUARDIE FORSTALI
AL COMANDANTE DELLE GUARDIE DI CITTA'

B A R I
B A R I

e, per conoscenza:

B A R I

A S.E. IL PREFETTO

Riferimento alle varie operazioni contro il mercato nero, vi si comunica che d'ora innanzi tutti i generi sequestrati (farina, olio, legumi, ecc.) dovranno essere prontamente consegnati al Maggiore Knight, capo della sezione Supply dell'A.C.C., il cui ufficio è presso il locale palazzo del Municipio e che provvederà alla ridistribuzione alla popolazione.

A consegna avvenuta, cessano le responsabilità dei capi dei Comandi di Polizia Civile, dietro ritiro di apposita ricevuta, rilasciata dal Maggiore Knight.

Sarà vostra cura comunicare a questo ufficio per ogni singolo caso i quantitativi della merce consegnata al Maggiore Knight.

In caso di recupero refurtiva, se trattasi di materiale deperibile si seguiranno le stesse norme come sopra. Diversamente il materiale verrà conservato per essere restituito al proprietario.

Pregasi rendere nota questa circolare a tutti i comandi da Voi dipendenti nel territorio di questa provincia.

G.M. Reveley Major

Provincial Police Officer

(Bari) A.C.C.

3368

